

BStGer RR.2024.56A vom 5. Juli 2024

Bundesstrafgericht, 2024-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2024.56A

FR: TPF RR.2024.56A du 5 juillet 2024

IT: TPF RR.2024.56A del 5 luglio 2024

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP); lingua della procedura (art. 33a PA)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP).

E. 2

Il ricorrente censura l'utilizzo della lingua italiana nella presente procedura, asserendo che la lingua della procedura concernente la domanda di estradizione presentata dalle autorità italiane a quelle svizzere sarebbe stata sino ad ora il tedesco.

Per quanto riguarda la procedura dinanzi a questa Corte, si rileva che, benché il ricorso sia legittimamente redatto in lingua tedesca, in virtù dell'art. 33a cpv. 2 PA, la presente sentenza viene emessa nella lingua della decisione impugnata, ossia l'italiano. Non vi sono di fatti particolari ragioni per scostarsi da questa regola esplicitamente prevista dalla legge di procedura qui applicabile. Tanto più che la domanda di assistenza del 15 aprile 2024 è stata presentata in lingua italiana (v. act. 1.4). Come si evince dal contenuto stesso del ricorso, non vi è altresì nessun motivo per ritenere che il patrocinatore del ricorrente non sia stato in grado di comprendere la decisione impugnata sia in fatto che in diritto e in ogni caso, secondo la costante giurisprudenza, da un avvocato attivo nel nostro Paese è lecito pretendere che abbia perlomeno competenze recettive relative alle lingue ufficiali svizzere (v. sentenze del Tribunale federale 1A.71/2005 dell'11 maggio 2005 consid. 4.1; 1A.87/2004 del 3 giugno 2004 consid. 1 con rinvio alla DTF 126 II 258; 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004 consid. 1; TPF 2023 156 consid. 2.7.2 con rinvii), a maggior ragione nel caso concreto ribadito trattarsi di una richiesta proveniente dall'Italia.

E. 3

Visto quanto precede, la richiesta volta all'utilizzo della lingua tedesca quale lingua della presente procedura va respinta.

- 5 -

E. 4

Il termine (già prorogato) per inoltrare il formulario debitamente compilato concernente la richiesta dell'assistenza giudiziaria gratuita è confermato al 22 luglio 2024.

E. 5

Le spese della presente decisione seguono quelle della procedura principale.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.